Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIRETTIVA PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI DI BILANCIO PER L'ANNO 2027 E PER IL TRIENNIO 2027-2029, AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 2, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 APRILE 2024

1. Premessa

Il progetto di bilancio di previsione, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2024, recante il "*Regolamento di autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri*", è sottoposto all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri entro il 15 dicembre di ogni anno ed è elaborato in coerenza con la direttiva annuale emanata dal Segretario generale, di cui all'articolo 3, comma 2, che fornisce le indicazioni metodologiche per la formulazione delle previsioni di bilancio. Sulla base di tale direttiva i titolari dei centri di responsabilità e i capi delle unità organizzative di primo livello del Segretariato generale, responsabili della gestione della spesa, comunicano, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del citato Regolamento all'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile, gli obiettivi articolati per progetti e funzioni, gli indicatori di misurazione del grado di realizzazione degli obiettivi e il quadro delle necessarie risorse finanziarie per l'elaborazione del progetto di bilancio annuale e pluriennale.

La presente direttiva, corredata dai relativi allegati, contiene gli indirizzi per la definizione delle proposte di bilancio per l'anno 2027 e per il triennio 2027-2029 che dovranno essere formulate in linea con il programma del Governo e con la politica di bilancio tracciata nel Documento di finanza pubblica (DFP), approvato il 22 aprile 2026, che ha sostituito il precedente Documento di economia e finanza (DEF), redatto in conformità alle nuove regole di *governance* economica europea e predisposto in un contesto geopolitico e macroeconomico internazionale di eccezionale complessità a causa del perdurare del conflitto russo-ucraino e dell'acuirsi della crisi in Medio Oriente che hanno generato forti tensioni sui mercati delle materie prime energetiche.

Sulla base della politica di bilancio tracciata nel DFP e in continuità con lo scorso esercizio finanziario, anche le previsioni per il prossimo triennio dovranno tener conto della riforma della *governance* economica europea, entrata in vigore il 30 aprile 2024, e degli effetti che essa produce

sulla programmazione e sulla gestione dei conti pubblici. Il nuovo impianto normativo comporta la predisposizione di un quadro programmatico coerente con tali nuove regole, orientato alla sostenibilità del debito pubblico e alla valorizzazione di una progettazione di medio-lungo termine della finanza pubblica, con obiettivi di politica economica dei prossimi anni definiti in un Piano strutturale di bilancio di medio termine (di 4 o 5 anni, estensibile fino a 7 anni) basato su un aggregato di spesa netta primaria definito in termini di tasso di variazione nominale[1].

Oltre al dato del nuovo vincolo europeo definito al livello di spesa primaria netta che rappresenta l'indicatore unico da rispettare, ancorato alla sostenibilità del debito pubblico, si ribadisce quale requisito fondamentale della buona amministrazione la capacità di impiegare al meglio le risorse pubbliche disponibili, prestando massima attenzione alla fase di programmazione delle spese, sulla base di un'attenta, concreta e coerente redazione di cronoprogrammi (piano finanziario dei pagamenti). È necessario conciliare la nozione di "equilibrio di bilancio" dello Stato riferito all'intera Amministrazione pubblica, con il rispetto del citato indicatore definito in termini di spesa primaria netta.

La formulazione delle previsioni per il prossimo triennio, pertanto, alla luce del Piano strutturale di bilancio di medio termine (PSBMT) 2027-2029 e in linea con quanto ricordato alle Amministrazioni centrali dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato[2], dovrà proseguire nell'adozione di un approccio improntato alla sostenibilità economica in un'ottica di medio-lungo periodo. Tutto ciò deve basarsi, come già per gli anni passati, su criteri di particolare prudenza e di essenzialità, attraverso una scrupolosa valutazione della capacità reale di spesa e di allocazione delle risorse in relazione alle effettive esigenze e ai risultati attesi. In coerenza con la necessità di riduzione della spesa pubblica e considerando il citato indicatore, **si rinnova la raccomandazione a limitare le eventuali richieste incrementali a quanto strettamente necessario; in coerenza con il programma del Governo per le stesse, si dovranno, comunque, fornire dettagliate motivazioni e indicare i criteri utilizzati per la formulazione delle previsioni,**

[1] Il Piano strutturale di bilancio si traduce in un tetto alla crescita annuale di un aggregato di "spesa netta".
La "spesa netta" è costituita dalle uscite delle Amministrazioni pubbliche al netto di quelle per interessi, delle misure discrezionali in materia di entrate, delle uscite per i programmi dell'Unione interamente o parzialmente finanziate da trasferimenti europei, della componente ciclica della spesa per disoccupazione (che presumibilmente dovrebbe includere la Cassa integrazione guadagni) e delle misure *una tantum*.

[2] Circolare n. 10 del 15 maggio 2026.

dando priorità all'utilizzo di quanto già assegnato a legislazione vigente. Si ribadisce, ancora una volta, la necessità di far coincidere la fase previsionale con un virtuoso processo di valutazione della spesa stessa e con il superamento di una logica solo confermativa/incrementale, attraverso una specifica stima degli effettivi fabbisogni di beni e servizi, considerando prioritario, in continuità con le indicazioni fornite per i precedenti esercizi, nella programmazione delle attività da svolgere, nell'ambito del ciclo di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'utilizzo delle risorse assegnate.

Si rappresenta che nell'assegnazione delle risorse si terrà conto delle economie a consuntivo rilevate rispetto allo stanziamento inizialmente assegnato nel biennio precedente.

Considerata l'introduzione a carattere sistemico nel ciclo di bilancio dell'attività di *spending review* (art. 22-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm.), si ricorda che tutte le Amministrazioni centrali dello Stato contribuiscono alla manovra di finanza pubblica attraverso una puntuale azione di contenimento della spesa.

Al riguardo, si evidenzia che, quale concorso alla manovra di finanza pubblica 2026-2028, nell'ambito del complessivo obiettivo di risparmio di spesa, in termini di indebitamento netto assegnato ai Ministeri, ai sensi dell'articolo 1, comma 871, della legge di bilancio 30 dicembre 2024, n. 207 - Allegato V, il contributo previsto per la Presidenza del Consiglio dei ministri è di 53,4 milioni di euro a decorrere dal 2027, da realizzarsi attraverso una riduzione degli stanziamenti relativi alla spesa di natura corrente per le politiche settoriali di pertinenza nonché di natura capitale.

Inoltre, a seguito della messa a regime del nuovo sistema informativo gestionale InIt, che integra contabilità finanziaria, economico-patrimoniale e contabilità analitica per centri di costo, destinato ad assorbire e integrare fra loro i sistemi attualmente in uso presso le Amministrazioni centrali per la gestione della contabilità pubblica, si è avviato un processo di revisione delle autorizzazioni di spesa sottese ai capitoli di bilancio e, nell'ottica di semplificazione e razionalizzazione, l'intero complesso delle stesse sarà oggetto di una puntuale verifica.

In tale contesto si inserisce anche la Riforma 1.15 del PNRR che ha previsto l'adozione di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale "Accrual" per tutte le amministrazioni pubbliche. Tale armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio è un processo di riforma degli ordinamenti contabili pubblici che mira a migliorare la trasparenza, l'efficienza e la comparabilità dei

bilanci delle pubbliche amministrazioni, diretto a rendere i bilanci di tutte le pubbliche amministrazioni omogenei, confrontabili e aggregabili.

2. Destinatari

La presente direttiva è indirizzata ai titolari dei centri di responsabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri e ai capi delle unità organizzative di primo livello del Segretariato generale, responsabili della gestione della spesa. Essa sarà inviata per interoperabilità ai destinatari e si intende comunque notificata mediante la sua pubblicazione sul sito *intranet* della Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Quadro normativo di riferimento

Per la predisposizione del bilancio di previsione si dovranno tenere in considerazione, anche per il 2027, i vincoli che, nel corso degli anni, il legislatore ha posto alla spesa delle pubbliche amministrazioni, finalizzati alla sua riduzione in modo strutturale e alla sua progressiva riqualificazione, prevedendo specifiche soglie per determinate categorie di spesa, come autovetture, missioni, incarichi di consulenza, studio e ricerca.

3.1 Nella formulazione delle proposte di previsione per il bilancio 2027 e per il triennio 2027-2029, pertanto, come in precedenza, sarà necessario tenere conto del complesso sistema delle disposizioni legislative adottate negli ultimi anni per il contenimento della spesa pubblica, da realizzare attraverso l'implementazione del processo di revisione della stessa.

È importante evidenziare che, in tale contesto, la Presidenza del Consiglio dei ministri risulta l'unica amministrazione a contribuire in via strutturale al contenimento della spesa pubblica. Tale contributo, che dal 2026 è pari a euro 100.871.422, viene versato ogni anno direttamente all'entrata del bilancio dello Stato.

3.2 Si evidenzia, altresì, che le scelte sull'entità delle risorse finanziarie destinate alla Presidenza del Consiglio dei ministri, anche per il 2027 e per il triennio 2027-2029, risultano già individuate in sede legislativa, salvo le modifiche che si avranno con l'approvazione della prossima legge di bilancio.

Tra le disposizioni normative che hanno un riflesso finanziario sul bilancio triennale della Presidenza del Consiglio dei ministri 2027-2029, si ricordano, oltre a quelle indicate nella Direttiva del 12

settembre 2025 per la formulazione delle previsioni di bilancio per l'anno 2026 e per il triennio 2026-2028, quelle che di seguito si riportano:

- **la legge 30 dicembre 2025, n. 199** (legge di bilancio 2026);
- **il decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200** (recante "*Disposizioni urgenti in materia di termini normativi*") convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26;
- **il decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19**, (recante "*Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione*") convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50;
- **il decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33** (recante "*Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali*") convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79;
- **il decreto-legge 7 maggio 2026, n. 66** (recante "*Disposizioni urgenti per il Piano Casa*"), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2026, n. 116;
- **il decreto legislativo 7 maggio 2026, n. 91** (recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio, del 7 maggio 2024, sulle norme riguardanti gli organismi per la parità in materia di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica, tra le persone in materia di occupazione e impiego indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall'età o dall'orientamento sessuale e tra le donne e gli uomini in materia di sicurezza sociale e per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, e che modifica le direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE, nonché attuazione della direttiva (UE) 2024/1500 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulle norme riguardanti gli organismi per la parità nel settore della parità di trattamento e delle pari opportunità tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego, e che modifica le direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE*");
- **il decreto legislativo 12 giugno 2026, n. 115** (recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2024/1712 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime*");

- **il decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107** (recante "*Disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti*") convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2026, n. 152;
- **il decreto-legge 26 giugno 2026, n. 108** (recante *"Disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del documento di identità"*) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2026, n. 142;
- **il decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144** (recante "*Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile")* in corso di conversione.

3.3 Le previsioni di bilancio per il triennio 2027-2029, come avvenuto per gli anni precedenti, dovranno essere in linea con le previsioni legislative in tema di impegno pluriennale a esigibilità (cosiddetto IPE). Nel determinare gli stanziamenti da iscrivere in bilancio, sia in termini di competenza sia di cassa, è necessario che si tenga conto, in maniera puntuale, dell'esercizio finanziario in cui l'obbligazione verrà a scadenza coerentemente con la pianificazione della spesa. Inoltre, come sottolinea a tutte le Amministrazioni centrali il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (*cfr.* circolare n. 10 del 15 maggio 2026), ***"l'introduzione delle nuove regole della governance europea, improntata sul rispetto della spesa netta accentua ancora di più l'esigenza di una corretta programmazione finanziaria che si traduce, oltre che in una attenta attività gestionale, soprattutto nella capacità di stanziare risorse in bilancio negli anni in cui la spesa si realizzerà, evitando la formazione di economie in relazione alla mancata possibilità di formalizzare l'impegno e riducendo la formazione dei residui, ferma rimanendo l'esigenza di garantire adeguati livelli di spesa".***

Sarà poi necessario, per i suoi riflessi sulla gestione, tenere conto della capacità storicamente dimostrata, nonché degli impegni pluriennali assunti in precedenza con imputazione agli esercizi successivi a quello in corso e degli impegni autorizzati nel 2026, ma non ancora assunti e di quelli che presumibilmente verranno assunti in relazione a contratti/convenzioni stipulati entro la fine dell'esercizio finanziario in corso.

3.4 Le proposte di bilancio dovranno essere elaborate, in conformità al quadro normativo vigente, tenendo conto, inoltre, che, in sede di legge di bilancio per il 2027 e per il triennio 2027-2029, le risorse finanziarie destinate alla Presidenza del Consiglio dei ministri potranno essere assoggettate a ulteriori modifiche.

Nella quantificazione degli stanziamenti di bilancio, in particolare per la spesa relativa ai consumi intermedi, come negli anni precedenti, ciascun livello organizzativo coinvolto nel processo di formazione del progetto di bilancio dovrà prefiggersi l'obiettivo primario di procedere a una determinazione degli stanziamenti misurati sulle effettive esigenze e capacità di impegno delle risorse.

4. Struttura del bilancio di previsione

Il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri è redatto per Missioni e Programmi in termini di competenza e cassa, affidati a ciascun centro di responsabilità.

Le Missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti nell'utilizzo delle risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate, mentre i Programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività realizzate dall'Amministrazione, volti a perseguire le finalità individuate nell'ambito delle Missioni.

La struttura del bilancio può essere soggetta a modifiche in conseguenza di eventuali trasferimenti di funzioni o processi di riorganizzazione delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri.

4.1 Istituzione nuovi centri di responsabilità, nuovi capitoli, soppressione e modifiche denominazione capitoli

In relazione alla eventuale previsione di nuove autorizzazioni di spesa riferite a politiche e funzioni assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri e alla conseguente istituzione nella legge di bilancio 2027-2029 di nuovi capitoli nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, verranno istituiti nel bilancio autonomo della Presidenza i corrispondenti capitoli di entrata e di spesa.

L'istituzione di appositi capitoli di spesa e di eventuali piani gestionali all'interno dei capitoli, in base alla programmazione di ulteriori iniziative, deve essere chiesta dai titolari dei centri di responsabilità

e dai capi delle unità organizzative di primo livello del Segretariato generale. La richiesta deve essere corredata da adeguata motivazione, con l'indicazione degli eventuali provvedimenti normativi o amministrativi che ne determinano l'esigenza di istituzione. I titolari di nuove strutture, qualora ne ricorrano i requisiti, potranno richiedere l'istituzione di nuovi centri di responsabilità.

Per i capitoli articolati in piani gestionali, è necessario che il titolare del centro di responsabilità indichi sia la proposta dello stanziamento da appostare complessivamente sul capitolo, sia la distribuzione dello stesso tra i vari piani gestionali.

Oltre all'istituzione dei capitoli, dovrà essere chiesta la soppressione di quelli per i quali non persistono più le ragioni della spesa e sui quali non insistono più residui passivi e perenti. Potrà essere proposta, altresì, la modifica della denominazione dei capitoli di spesa al fine di rappresentare, con maggiore puntualità e coerenza, le sottostanti linee di azione.

5. Accentramento della spesa – Spese comuni

In relazione al processo strutturale di razionalizzazione della spesa diretto a realizzare efficientamento delle azioni ed economie di scala, si conferma, anche per il 2027, la gestione in forma accentrata di alcune tipologie di spesa relative al personale e all'acquisizione di beni e servizi.

Come noto, a decorrere dal 1° gennaio 2025 anche la liquidazione delle competenze accessorie spettanti al personale non dirigenziale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri viene effettuata mediante la procedura di pagamento "Cedolino unico", tramite il sistema stipendiale NoiPA, gestito dal Ministero dell'economia e delle finanze. La gestione di tale procedura è affidata al Dipartimento per il personale, già competente per l'amministrazione unitaria dei trattamenti economici, sia fondamentali sia accessori, del personale comunque in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ivi incluso quello assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Presidente, dei Vicepresidenti, dei Ministri senza portafoglio e dei Sottosegretari di Stato. Il criterio di accentramento attualmente adottato è esteso anche al personale in servizio presso le strutture e le unità di missione. In conseguenza di tale estensione, le risorse finanziarie necessarie sono allocate sui pertinenti capitoli già gestiti dal Dipartimento per il personale.

Inoltre, il suddetto Dipartimento continuerà a gestire in forma unitaria la liquidazione della spesa relativa agli esperti assegnati presso le strutture e le unità di missione, presso le strutture a supporto

dei Commissari straordinari di Governo, per le quali le spese di personale e di funzionamento sono a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di altre specifiche strutture.

Gestisce, altresì, in forma unitaria la spesa relativa agli esperti, nominati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, e dell'articolo 11, comma 3, della legge 6 luglio 2002, n. 137 nonché le spese relative agli esperti presso le unità di missione, i nuclei e le strutture titolari di interventi previsti nel PNRR, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 e quelle relative agli esperti presso le strutture di missione per l'attuazione del PNRR, istituite ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

Il Dipartimento per i servizi strumentali, al quale sono attribuite le competenze relative all'area "gestione delle risorse strumentali", assicura, in forma accentrata, la gestione delle procedure per l'acquisizione dei beni e servizi della Presidenza del Consiglio dei ministri, comprese quelle relative al minuto funzionamento, agli oneri di mobilità, alla manutenzione degli immobili e impianti, all'acquisto e manutenzione delle apparecchiature e attrezzature informatiche, al restauro arredi, alle pulizie e al facchinaggio, ad eccezione di quelle che vengono gestite direttamente da Dipartimenti e/o Uffici appositamente individuati, quali:

- l'Ufficio del Segretario generale che gestisce le spese connesse con le esigenze della Biblioteca Chigiana;
- il Dipartimento per l'informazione e l'editoria che assicura la gestione accentrata delle spese di comunicazione istituzionale, quelle per l'acquisto di spazi pubblicitari e pubblicazioni e per l'organizzazione di convegni;
- l'Ufficio del cerimoniale di Stato e per le onorificenze che gestisce in forma accentrata le spese di interpretariato; amministra, inoltre, direttamente e in forma autonoma tutte le procedure per l'acquisizione di beni e servizi necessari ad assicurare lo svolgimento delle funzioni istituzionali;
- il Servizio per i voli di Stato, di Governo e umanitari che provvede direttamente all'acquisizione di beni e servizi riguardanti il trasporto aereo per esigenze di Stato o ad esso connessi.

È, altresì, mantenuta in capo ai Dipartimenti e agli Uffici autonomi di supporto ai Ministri senza portafoglio e ai Sottosegretari di Stato, la gestione delle procedure e delle relative risorse finanziarie

per l'acquisizione di alcuni specifici beni e servizi, quali l'acquisto di giornali, la realizzazione e la gestione delle banche dati di settore, l'affidamento di studi, indagini e rilevazioni e il rimborso di missioni nonché quelle relative alle spese di rappresentanza, in quanto strettamente legate alla specifica *mission* istituzionale o alle esigenze dell'Autorità politica di riferimento e per le quali dall'accentramento, su un unico centro di responsabilità, non deriverebbero effettive economie di scala.

6. Autonomia della PCM

L'Ordinamento riconosce alla Presidenza del Consiglio dei ministri un regime differenziato di gestione finanziaria, giustificato dalla sua particolare rilevanza costituzionale e, in particolare, dalle funzioni di coordinamento politico-amministrativo che le sono attribuite. Tale assetto trova fondamento nell'articolo 95 della Costituzione, ed è declinato nell'articolo 8 del d.lgs. n. 303 del 1999 e, da ultimo, nel DPCM 10 aprile 2024, recante il regolamento di autonomia finanziaria e contabile della PCM.

Queste fonti delineano un modello caratterizzato da autonomia di bilancio e di gestione che si inserisce, comunque, nel quadro della disciplina generale della contabilità di Stato, alla quale resta pienamente raccordata.

L'elasticità gestionale non comporta un affievolimento dei controlli; al contrario, il sistema è accompagnato da un costante e sempre più puntuale monitoraggio dei flussi di spesa, volto a garantire un impiego tempestivo ed efficiente delle risorse, nonché il perseguimento degli obiettivi, in coerenza con il sistema unico di contabilità economica e con le prescrizioni della presente direttiva.

6.1 Monitoraggio

Il sistema unico di contabilità economica, che trova il suo primario riferimento normativo nei principi stabiliti nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pone in correlazione le risorse impiegate, i risultati conseguiti e le connesse responsabilità gestionali della dirigenza e fonda la propria funzionalità sui seguenti principi: l'individuazione della competenza economica dei fenomeni amministrativi, la correlazione tra le risorse necessarie e le destinazioni per cui esse vengono impiegate, ed il confronto tra *budget* e risultati ottenuti. Il nuovo sistema contabile è, quindi,

caratterizzato dal confronto sistematico tra gli obiettivi prefissati ed i risultati raggiunti e consente di verificare periodicamente, nel corso dell'esercizio, l'aderenza fra quanto previsto e l'effettivo andamento della gestione.

Secondo questa logica il processo si sviluppa in quattro fasi:

- la fase di programmazione, nella quale sono definiti gli obiettivi e si programmano le risorse, le attività ed i tempi necessari per realizzarle;
- la fase di gestione, nella quale si procede alla realizzazione delle attività programmate e al governo dei flussi amministrativi in ragione delle finalità perseguite;
- la fase di controllo, nella quale, con cadenze periodiche infrannuali, si verifica che la gestione si svolga in modo tale da permettere il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- la fase di consuntivazione, nella quale si dà conto delle risultanze definitive della gestione.

Al fine di garantire il tempestivo ed efficace impiego delle risorse stanziate, spetta ai dirigenti delle strutture la responsabilità di direzione, organizzazione, gestione, spesa e controllo. Gli stessi sono tenuti ad adottare misure organizzative idonee a consentire la rilevazione e l'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative (art. 18 del d.lgs. n. 165 del 2001 e art. 4 del DPCM 10 aprile 2024).

Tale quadro assume rilievo al fine di ottimizzare la capacità di spesa tramite una **programmazione tempestiva ed efficiente delle risorse finanziarie, supportata da un monitoraggio costante del confronto tra attività programmate e impiego delle risorse finanziarie disponibili.**

La tempestiva gestione dei procedimenti amministrativi e di spesa è finalizzata a prevenire la formazione di economie di bilancio imputabili a criticità di programmazione o ritardi procedurali, riducendo al minimo il ricorso all'istituto del riporto. **L'obiettivo è, pertanto, ridurre le economie di bilancio inutilizzate, limitare il ricorso ai riporti e ottimizzare la spesa pubblica.**

Come stabilito nella Direttiva sul monitoraggio e la programmazione del Segretario generale del 2 luglio 2026, per supportare le strutture dotate di capacità di spesa e individuare tempestivamente eventuali criticità, è stata rafforzata l'attività di monitoraggio volta a favorire il pieno impiego delle risorse assegnate entro il termine dell'esercizio finanziario di riferimento e consentire, in caso di scostamenti tra la programmazione delle attività e l'andamento della spesa, l'adozione tempestiva

delle necessarie misure correttive. A tal fine le suddette strutture sono tenute a compilare apposite schede su una piattaforma *online,* con le seguenti scadenze:

- entro il **12 ottobre** compilare apposita scheda *online,* distinta per ciascun capitolo di spesa relativo a interventi e/o investimenti con stanziamenti superiori all'importo indicato nella medesima scheda, nella parte anagrafica iniziale e nella sezione "Cronoprogramma" delle attività, prevedendo l'impiego delle risorse - come programmate e assegnate - entro il termine dell'esercizio finanziario di competenza;
- entro i **15 giorni successivi al termine di ciascun trimestre**, aggiornare la stessa scheda, indicando lo stato di avanzamento delle attività, la percentuale di impiego delle risorse assegnate e il rispetto del cronoprogramma precedentemente comunicato;
- comunicare, **tempestivamente**, a prescindere dalle predette scadenze temporali, mediante la compilazione della sezione "Monitoraggio" della medesima scheda, eventuali scostamenti dalla programmazione, specificandone i motivi (interni o esterni) e le azioni correttive previste.

Si rappresenta che i risultati e le evidenze emerse saranno utilizzati come elementi di valutazione per una più efficace e razionale allocazione delle risorse future.

Alle strutture interessate verrà comunicato il *link* della piattaforma *online* per la compilazione delle schede di pertinenza.

6.2 Spese per liti

Nell'ambito della spesa per interventi, con riferimento alla copertura delle spese derivanti dai contenziosi in essere, in applicazione dei principi contabili generali di veridicità, attendibilità e prudenza contenuti nell'allegato 1 alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "*Legge di contabilità e finanza pubblica*", appare evidente l'utilità di proseguire l'attività, iniziata nel corso del 2025, di ricognizione finalizzata a garantire la prudente programmazione delle risorse finanziarie sulla base di una prudenziale proiezione dell'andamento dell'insieme dei contenziosi stessi.

Al fine di effettuare i relativi accantonamenti prudenziali, le Strutture della PCM sono invitate a voler fornire elementi informativi in ordine alla sussistenza di eventuali procedimenti esecutivi in essere i

cui effetti si riverberano nel prossimo esercizio, indicando dettagliatamente nel prospetto appositamente predisposto (all. 3):

- la natura e lo stato attuale del contenzioso;
- ove possibile, ad esempio per il numero ridotto di litispendenze, anche la stima prudenziale dell'ammontare del rischio economico associato a ciascuna azione legale in linea con il principio di prudenza e sulla base di elementi concreti e documentati.

7. Modalità di elaborazione delle proposte per la definizione del bilancio di previsione 2027 e per il triennio 2027-2029

7.1 Spese di funzionamento

7.1.1 Spese di personale. Criteri generali per la determinazione degli stanziamenti delle spese di personale

Nel formulare le previsioni della spesa di personale per il triennio 2027-2029, comprensiva anche dell'onere per il personale di prestito, dovrà tenersi conto delle disposizioni legislative e contrattuali attualmente vigenti in materia.

Le proposte dovranno essere definite in relazione alle unità di personale in servizio nel corso del 2026 e che si prevede permarranno negli anni successivi, delle previste cessazioni per raggiunti limiti di età e delle eventuali restituzioni alle amministrazioni di appartenenza del personale di prestito.

Si raccomanda, con riferimento alle misure di contenimento della spesa, come già segnalato con la Direttiva del 12 settembre 2025, di non formulare, per l'attuazione degli interventi/progetti previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), richieste incrementali degli stanziamenti disponibili per il personale, ulteriori rispetto a quanto già messo a disposizione dalla legislazione vigente.

Per la determinazione degli stanziamenti relativi ai trattamenti fondamentali e accessori del personale, inoltre, come per i precedenti esercizi e in relazione al nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri relativo al triennio 2019-2021, è necessario:

a) quantificare gli oneri per stipendi al lordo delle ritenute a carico del dipendente (IRPEF, ecc.);
b) effettuare la previsione di spesa delle competenze accessorie, per ciascuna tipologia, al lordo degli oneri a carico del dipendente;

c) dare evidenza separata agli oneri sociali a carico dell'Amministrazione e all'IRAP distintamente per gli stipendi e per ciascuna tipologia di competenze accessorie;
d) che gli oneri riflessi siano coerenti con le aliquote contributive ed erariali previste dalla vigente legislazione in materia, rispetto alle somme richieste per la componente netta.

7.1.2 Spese per consumi intermedi

I titolari di ciascun centro di responsabilità e i capi delle unità organizzative di primo livello del Segretariato generale avranno cura di formulare le proposte attraverso un'attenta valutazione delle spese per consumi intermedi[3] con riferimento alle reali capacità di impegno delle risorse. **Le richieste delle risorse da stanziare dovranno essere illustrate e motivate in maniera dettagliata, soprattutto nei casi in cui sui relativi capitoli di spesa si siano riscontrate, negli anni precedenti, significative economie a consuntivo, anche dovute ai nuovi criteri di imputazione della spesa.** Ciò in un'ottica di superamento di un approccio "incrementale" e di un mero riferimento al criterio della spesa storica. In assenza di un'adeguata e congrua motivazione a sostegno delle proposte, le stesse potranno non essere pienamente assentite, per essere commisurate e valutate in relazione alle effettive capacità di spesa registrate negli ultimi anni. Le proposte dovranno di norma prevedere, rispetto agli stanziamenti iniziali previsti nel bilancio 2026, tenendo conto degli impegni pluriennali già assunti negli anni precedenti a valere dell'esercizio 2027 e seguenti, una riduzione del 5 per cento, stabilita per tutti i capitoli relativi ai consumi intermedi che hanno uno stanziamento superiore a euro 5.000. Nella determinazione degli stanziamenti non si dovrà tenere conto di eventuali integrazioni disposte nel corso dell'anno. Ciò permetterà di confermare il virtuoso sforzo di riqualificazione e contenimento della spesa della Presidenza già in corso.

[3] Rientrano tra i consumi intermedi (*cfr.* circolare RGS n. 5 del 2 febbraio 2009, circolare RGS n. 31 del 23 ottobre 2015 e circolare RGS n. 46 del 21 dicembre 2022) tutti i beni e servizi consumati o ulteriormente trasformati nel processo produttivo posto in essere dall'amministrazione, quali ad esempio, l'acquisto di beni di consumo (cancelleria, stampati, carburanti, materiale informatico etc.), il rimborso delle spese di missione, la manutenzione ordinaria degli immobili sede degli uffici funzionali all'attività dell'ente, gli incarichi di studio ad esperti e consulenze, le spese di rappresentanza dell'ente e per convegni, il *global service,* mensa e ristorazione collettiva, l'acquisto e il noleggio di autovetture di servizio, le utenze, i noleggi a vario titolo, i servizi di pulizia, gli accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa.

Andrà opportunamente valutata la possibilità di sopprimere o ridurre le voci di spesa ritenute non più indispensabili allo svolgimento delle funzioni e dei compiti istituzionali, in coerenza con il richiamato processo strutturale e sistematico di revisione della spesa.

Si richiama l'attenzione, inoltre, sull'esigenza di migliorare la qualità della spesa, anche attraverso l'attivazione, assicurata dai titolari di ciascun centro di responsabilità e dai capi delle unità organizzative di primo livello del Segretariato generale, di azioni dirette a una revisione delle procedure amministrative e organizzative nel rispetto dei principi di concorrenza, economicità ed efficienza.

Si ricorda che gli stanziamenti iscritti in ciascun capitolo di spesa costituiscono il limite di assegnazione di competenza. Qualora nel corso dell'esercizio finanziario le risorse stanziate sui capitoli dovessero risultare insufficienti per sopravvenute cause, eccezionali e non prevedibili al momento dell'approvazione del bilancio di previsione, le stesse dovranno prioritariamente trovare copertura attraverso variazioni compensative all'interno di ciascun centro di responsabilità, con la riduzione degli stanziamenti riferiti a spese correnti di carattere discrezionale.

Le proposte dovranno essere formulate tenendo conto delle vigenti disposizioni normative di contenimento della spesa.

Si richiama, in particolare, l'attenzione sulle seguenti normative:

- decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (recante "*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*") convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122;
- decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (recante "*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*") convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (recante "*Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni*") convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
- legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013);
- decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (recante "*Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale*") convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

- decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (recante "*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*") convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

Si evidenziano, per tipologie di spesa, le specifiche limitazioni imposte dalle suddette normative:

a) Spesa per organi collegiali ed altri organismi

L'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, prevede la partecipazione a titolo onorifico negli organi collegiali; tale partecipazione può dare luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute, ove previsto dalla normativa vigente, e gli eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera.

b) Spesa per incarichi di studio e di consulenza

L'articolo 6, comma 7, del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, prevede che la spesa annua per studi e incarichi di consulenza non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009.

Un ulteriore vincolo è apposto per gli incarichi di consulenza informatica, dall'articolo 1, comma 146, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale prevede che detti incarichi possono essere conferiti solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorre provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici.

Nel formulare le relative previsioni di spesa, si invita a contenere le stime, ove possibile, anche al di sotto dei limiti dettati dalle suindicate disposizioni legislative.

Si ricorda, inoltre, che è fatto divieto per le pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi onerosi di studio e consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, ad eccezione di quanto previsto dalla normativa vigente in special modo in materia di PNRR[4].

c) Spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza

4 In deroga a quanto disposto dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si veda l'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante "*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*", convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

La spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del suddetto decreto-legge n. 78 del 2010, deve essere contenuta entro il 20 per cento della spesa sostenuta nel 2009. Si ricorda che l'organizzazione di convegni e di eventi similari è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Autorità politica competente, da rilasciare solo nei casi in cui non sia possibile limitarsi all'utilizzo di strumentazione da remoto.

L'evento, ove autorizzato, non può comportare oneri per lavoro straordinario del personale ovvero per indennità a qualsiasi titolo.

d) Spesa per missioni

Il comma 12 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010 dispone che la spesa per missioni deve essere contenuta entro il 50 per cento della spesa sostenuta nel 2009, ad eccezione di quella strettamente connessa a missioni per accordi internazionali ovvero indispensabili ad assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari e alle missioni connesse allo svolgimento di compiti ispettivi. Peraltro, anche le proposte per il bilancio 2027 e per il triennio 2027-2029 dovranno essere formulate tenendo conto, non solo del rispetto di tale tetto di spesa, ma anche delle indicazioni impartite dal Segretario generale *pro tempore* con la circolare n. DIP 42485 del 19 settembre 2019, recante disposizioni applicative delle norme in materia di missioni. Se ne raccomanda la stretta osservanza.

e) Spesa per attività di formazione

La spesa annua per attività di formazione, ai sensi dell'articolo 6, comma 13, del decreto-legge n. 78 del 2010, non deve essere superiore al 50 per cento di quanto sostenuto nel 2009.

f) Spesa per autovetture

La spesa per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi non può essere superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011. Sono esclusi dall'applicazione di tale limite le autovetture utilizzate, per le attività di protezione civile, dalle amministrazioni di cui all'articolo 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Le proposte di bilancio dovranno tenere conto non solo dei vincoli normativi, ma anche delle disposizioni dettate in materia dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 settembre 2014, recante la determinazione del numero massimo e delle modalità di utilizzo, da parte delle amministrazioni centrali, delle autovetture di servizio con autista adibite al trasporto di persone.

Le proposte per il triennio 2027-2029 per le spese soggette a tutti i suindicati limiti di spesa, in considerazione della necessità di continuare a perseguire l'azione di revisione, efficientamento e contenimento della spesa, dovranno essere ponderate in base agli stanziamenti iniziali del 2026 ed essere oggetto, ove possibile e al netto di eventuali impegni pluriennali già assunti negli anni precedenti, anche della diminuzione, non inferiore al 5 per cento rispetto alle previsioni iniziali 2026, stabilita per tutti i capitoli relativi ai consumi intermedi che hanno uno stanziamento superiore a euro 5.000, come già sopra evidenziato.

8. Spese per le politiche settoriali

Le spese relative alle politiche di settore affidate alla Presidenza del Consiglio dei ministri sono finanziate attraverso le risorse stanziate su specifici capitoli iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, la cui entità è predeterminata per legge. Pertanto, i titolari dei centri di responsabilità affidati ai Ministri senza portafoglio e ai Sottosegretari delegati, nonché i capi delle unità organizzative di primo livello del Segretariato generale, per la elaborazione delle previsioni relative al triennio 2027-2029, devono tenere conto di tali risorse finanziarie, indicate nella tabella 1, allegata alla presente direttiva.

Si sottolinea che, come già evidenziato in precedenza, anche per il 2027 la Presidenza del Consiglio dei ministri è tenuta ad operare una riduzione degli stanziamenti delle politiche dei singoli Ministri senza portafoglio e Sottosegretari e della spesa per le strutture di missione per un importo complessivo di euro 100.871.422, da versare all'entrata del bilancio dello Stato.

A tale fine i titolari dei centri di responsabilità e i capi delle unità organizzative di primo livello, come per gli anni precedenti, dovranno contribuire al raggiungimento del suindicato obiettivo di risparmio a valere delle risorse finanziarie relative alle politiche di settore di propria pertinenza, stimate prioritariamente in misura proporzionale.

Gli stessi, nella programmazione delle azioni che intendono perseguire con le risorse assegnate alle politiche di settore, dovranno necessariamente tenere conto delle riduzioni che verranno ad esse

apportate per effetto delle suindicate disposizioni. In particolare, giova ricordare che, al fine di assicurare il risparmio complessivo di spesa da versare all'entrata del bilancio dello Stato per gli anni successivi al 2026, considerata l'applicazione del nuovo concetto di impegno pluriennale a esigibilità anche sugli stanziamenti dei capitoli dedicati alle politiche di settore e dei suoi riflessi sugli esercizi futuri, nel corso del 2026 si è provveduto ad effettuare, in via precauzionale, i dovuti accantonamenti sugli esercizi finanziari 2026 e seguenti, già comunicati alle strutture interessate. All'inizio dell'esercizio finanziario 2027, fatte salve eventuali modifiche normative, l'UBRRAC provvederà a rinnovare la registrazione dei suddetti accantonamenti sui sistemi contabili. Si evidenzia, comunque, che tali accantonamenti potranno essere imputati, in corso di esercizio 2027, su richiesta delle strutture, su altri capitoli di spesa di propria pertinenza. Inoltre, va sottolineato che dopo l'approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per il triennio 2027-2029, gli stessi accantonamenti potrebbero essere oggetto di eventuali rimodulazioni in base agli effettivi stanziamenti assegnati per le politiche di settore con la legge di bilancio per il triennio 2027-2029, a seguito sia dell'eventuale assegnazione di maggiori e/o minori risorse per competenze già in capo alla Presidenza, sia dell'assegnazione di nuove competenze e relative risorse finanziarie.
Si raccomanda, inoltre, come per gli anni passati, di contenere le previsioni di spesa, con riferimento all'istituzione di nuove strutture (es. strutture di missione) o di altri organismi, qualora non normativamente previste, valutandone l'effettiva necessità in considerazione dell'impossibilità di farvi fronte con le risorse ordinarie della Presidenza del Consiglio dei ministri.

9. Previsioni di cassa

Come è noto e già in precedenza ricordato, la Ragioneria Generale dello Stato ha sottolineato che con la riforma della legge di bilancio si è posta maggiore attenzione alla "fase della cassa", cioè al momento in cui le risorse sono effettivamente incassate ed erogate dallo Stato, piuttosto che al momento in cui sorge un'obbligazione attiva o passiva[5].
L'attenzione sulla previsione dei flussi di cassa e sulle risorse finanziarie necessarie a colmare gli squilibri tra incassi e pagamenti è, in particolare, finalizzata alla riduzione anche del fenomeno dei

[5] Circolare n. 14 del 15 maggio 2025.

residui. In merito a questi ultimi, si evidenzia che, in sede di rendiconto, sarà cura delle Strutture giustificare la persistenza o lo smaltimento degli stessi, fornendo un'adeguata motivazione con particolare riferimento alle cause che ne hanno determinato la conservazione.

La modifica della nozione di impegno di spesa, recata dall'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotta dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, comporta una diversa impostazione ai fini della valutazione e determinazione degli stanziamenti da iscrivere in bilancio, in termini di cassa.

È necessario che le strutture nel determinare gli stanziamenti da iscrivere in bilancio, in particolare in relazione al fabbisogno e ai consumi intermedi, sia in termini di competenza sia di cassa, tengano conto in maniera puntuale dell'esercizio finanziario in cui l'obbligazione verrà a scadenza sulla base della pianificazione della spesa. Inoltre, come già sottolineato (*cfr.* paragrafo 3.3), le nuove regole della *governance* europea, improntate sul rispetto di un dato ammontare di spesa primaria netta, rafforzano l'importanza da attribuire ad una corretta programmazione finanziaria, che si traduce particolarmente nella capacità di appostare risorse in bilancio negli anni in cui la spesa si realizzerà, evitando la formazione di economie in relazione alla mancata possibilità di formalizzare l'impegno.

Si ricorda che, nel formulare le previsioni di spesa, al fine di garantire lo sviluppo pluriennale dell'impegno, è obbligatorio assicurare la disponibilità finanziaria, oltre che in termini di competenza, per l'intero arco pluriennale, principalmente con riferimento alla cassa, certamente per il primo anno di imputazione della spesa in bilancio.

I dirigenti responsabili della gestione, in relazione a ciascun impegno assunto sui capitoli di bilancio di propria pertinenza, con esclusione delle spese relative alle competenze fisse e accessorie da corrispondere al personale, sono tenuti, ai sensi dell'articolo 34, comma 7, della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196, a predisporre e aggiornare, contestualmente all'assunzione del medesimo impegno, un apposito piano finanziario pluriennale dei pagamenti con individuazione di adeguate coperture sulla base del quale ordinare e pagare le spese.

Ne consegue che sia le previsioni di cassa, sia le eventuali integrazioni in corso d'anno, dovranno essere elaborate in conformità alle indicazioni contenute nei suddetti piani finanziari dei pagamenti, in stretta connessione con la concreta spendibilità, nel rispetto degli obblighi contrattuali.

10. Previsioni triennali

I titolari dei centri di responsabilità e i capi delle unità organizzative di primo livello del Segretariato generale avranno cura di formulare, oltre alle proposte di previsione per il 2027, quelle relative al bilancio triennale 2027-2029, in termini di competenza e cassa. Tali proposte dovranno tenere conto sia degli impegni pluriennali già assunti nel Sistema Informativo della Ragioneria Generale dello Stato (SIRGS), sia di quelli autorizzati, ma non ancora assunti, nonché di tutti gli impegni da assumere entro il 31 dicembre in relazione a contratti/convenzioni programmati da stipulare nel 2026. A tale scopo sarà cura dei titolari dei centri di responsabilità e dei capi delle unità organizzative di primo livello del Segretariato generale accompagnare le proposte con un apposito prospetto riepilogativo in cui andranno indicati, per ogni capitolo di spesa, gli impegni pluriennali[6] che dovrebbero gravare su ciascun esercizio finanziario riferito al triennio 2027-2029, onde evitare che, una volta approvato il bilancio di previsione, gli oneri derivanti dai suddetti impegni pluriennali non trovino copertura negli stanziamenti previsti per il suddetto triennio.

11. Nota integrativa

Il bilancio di previsione, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024, è articolato in Missioni e Programmi affidati a ciascun centro di responsabilità e accompagnato da una nota integrativa, che si compone per la spesa di due sezioni:

a) la prima espone il quadro di riferimento in cui la Presidenza del Consiglio dei ministri opera e i criteri seguiti per la formulazione delle previsioni;

b) la seconda illustra il contenuto di ciascun programma di spesa e le corrispondenti risorse finanziarie. A ciascun programma di pertinenza di ogni centro di responsabilità sono associati gli obiettivi, intesi come risultati che si intendono perseguire in termini di livello dei servizi e di interventi, e gli indicatori idonei alla loro misurazione. Sono, inoltre, individuati i potenziali destinatari o beneficiari dell'intervento o del servizio.

[6] Per quanto concerne la procedura relativa all'assenso preventivo del Segretario generale per l'assunzione di impegni pluriennali, si rinvia a quanto disciplinato dall'articolo 17, comma 6, del DPCM 10 aprile 2024, dove è stabilito che il previo assenso del Segretario generale per l'assunzione degli impegni, nei casi di necessità e convenienza attestata dal responsabile della spesa, è necessario esclusivamente per quegli impegni di durata superiore al triennio del bilancio pluriennale, la cui decorrenza ricade nel triennio di previsione del bilancio.

Si ricorda il peculiare ruolo rivestito dalla nota integrativa nell'ambito del processo di bilancio, quale strumento di collegamento tra la programmazione di bilancio e quella strategica, nonché con il ciclo della *performance*. Si tratta di un documento che si colloca all'interno del ciclo di pianificazione e gestione dell'Amministrazione, di ausilio alla programmazione dell'impiego delle risorse pubbliche per il triennio di riferimento, che completa e arricchisce in trasparenza le informazioni del bilancio. Tale documento è lo strumento attraverso il quale ciascun centro di responsabilità illustra, in relazione ai programmi di spesa, i criteri di formulazione delle previsioni, gli obiettivi che intende raggiungere, in coerenza con le risorse a disposizione, nonché gli indicatori idonei alla loro necessaria misurazione. Pertanto, al fine di assicurare l'assolvimento dell'importante funzione informativa assegnata alla nota integrativa, ciascuna struttura organizzativa responsabile della spesa avrà cura di indicare i criteri di formulazione delle previsioni, illustrando le scelte operate per la definizione degli obiettivi.

11.1 Obiettivi

Sarà cura di ciascuna struttura organizzativa responsabile della spesa individuare obiettivi il più possibile attinenti alla realizzazione e alle finalità delle politiche sottostanti i Programmi di spesa coerenti con il programma di governo e non limitarsi alla mera indicazione delle azioni di competenza del centro di responsabilità e di spesa, ma dare evidenza alle attività che si intendono realizzare (per es. la predisposizione di atti, piani, programmi, documenti, rapporti, riparti di risorse, ecc.). Si precisa, inoltre, che è possibile utilizzare più capitoli utili per la definizione di un singolo obiettivo, in coerenza con le linee strategiche individuate dall'Autorità politica di riferimento. Possono, altresì, essere inclusi obiettivi finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia della capacità amministrativa e operativa della struttura organizzativa, qualora questi aspetti siano considerati di particolare rilievo. Per ciascun obiettivo individuato dovranno essere indicate sia le attività da realizzare per il suo raggiungimento, precisando l'arco temporale previsto, ove si tratti di misure annuali o pluriennali, sia i risultati attesi.

È comunque necessaria un'attività di monitoraggio, vigilanza e rendicontazione dell'uso delle risorse.

11.2 Indicatori

A ciascun obiettivo individuato devono essere assegnati uno o più indicatori significativi, misurabili, realizzabili e pertinenti, al fine di quantificare l'obiettivo stesso tramite un valore *target* e di misurare il grado di raggiungimento dei risultati, concentrandosi sui capitoli di intervento e investimento con stanziamento iniziale superiore a zero. **Qualora la struttura utilizzi un indicatore di realizzazione finanziaria, questo non potrà essere inferiore al 100% della spesa programmata sullo stanziamento iniziale.** Nel caso di capitoli di trasferimento, l'indicatore di realizzazione finanziaria potrà essere utilizzato solo in presenza di indicatori di altro tipo che si focalizzino sugli esiti in termini di risultato, impatto o realizzazione fisica.

Nell'ambito della scheda obiettivo gli indicatori utilizzabili sono riconducibili alle seguenti tipologie:

a) realizzazione finanziaria, che misurano l'avanzamento della spesa prevista per l'esecuzione dell'obiettivo o dell'intervento;
b) realizzazione fisica, che rappresentano il volume dei prodotti e dei servizi erogati o lo stato di avanzamento della loro attuazione;
c) risultato, che indicano l'esito più immediato del programma di spesa, ovvero la capacità dei prodotti e dei servizi erogati di essere adeguati alle finalità perseguite, in termini di qualità conseguita, di beneficiari raggiunti;
d) impatto, che misurano l'effetto che il programma di spesa produce sulla collettività e sull'ambiente, insieme ad altri enti e a fattori esterni.

Attraverso l'associazione degli obiettivi ai suindicati indicatori sarà possibile, in sede di rendiconto finanziario 2027, comparare i risultati conseguiti al termine della gestione con i risultati attesi, verificandone il grado di realizzazione e gli eventuali scostamenti.

Ai fini della redazione della nota integrativa di propria pertinenza, sono stati predisposti un modello per le attività che verranno realizzate in aderenza alle previsioni di bilancio (all. 1) e una scheda (all. 2) relativa agli obiettivi che possono essere associati a uno o più capitoli e agli indicatori sopra descritti, da compilare puntualmente in ogni sezione.

Si evidenzia che qualora siano indicati stanziamenti che presentano decimali, questi vanno arrotondati per eccesso all'unità.

Si ricorda, inoltre, che la responsabilità dell'inserimento delle informazioni nella nota integrativa e nella relativa scheda è attribuita a ciascun centro di responsabilità e ai capi delle unità organizzative di primo livello del Segretariato generale. Pertanto, si invitano le strutture responsabili della spesa a porre la massima attenzione nell'individuazione degli elementi richiesti e nella descrizione puntuale delle attività programmate, al fine di consentire all'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile di predisporre adeguatamente la nota integrativa al progetto di bilancio 2027 e per il triennio 2027-2029.

Si ricorda, altresì, la necessità di garantire la coerenza tra i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024 e quelli del ciclo di gestione della *performance,* di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e all'art. 7, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 185 del 28 dicembre 2020, considerato lo stretto legame esistente tra i due cicli.[7]

Al riguardo, si fa presente che, nell'ambito del ciclo di gestione della *performance*, di cui al citato decreto legislativo n. 150, tra gli obiettivi da considerare si dovrà tenere conto di quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2023, recante "*Definizione degli obiettivi di spesa 2024-2026 per ciascun Ministero*".

Pertanto, gli obiettivi, gli indicatori e i *target* contenuti nelle Direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione delle Strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri devono essere coerenti con quelli definiti nei documenti contabili di bilancio.

L'esigenza di integrazione tra i due cicli, quello di bilancio e quello della gestione delle *performance,* è strettamente connessa con la necessità di favorire la semplificazione e la trasparenza amministrativa. Le relazioni redatte dai titolari dei centri di responsabilità e dai capi delle unità organizzative di primo livello del Segretariato generale costituiranno, ai fini di una semplificazione dei processi interni, la base di riferimento per la definizione delle direttive annuali per l'azione amministrativa e la gestione degli Uffici.

---

[7] L'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, al comma 1 ha introdotto il "Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)", dove confluiscono, in una logica integrata e di massima semplificazione, gli atti di pianificazione delle amministrazioni pubbliche, tra cui il piano triennale dei fabbisogni, il piano della *performance*, il piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il piano organizzativo del lavoro agile e il piano di azioni positive. È uno strumento di riconfigurazione "graduale" per potenziare la qualità dell'azione amministrativa e per sviluppare una cultura nuova della programmazione, che riunisce in un unico atto tutta la programmazione finora inserita in piani differenti.

12. Modalità di invio dei dati

Le proposte per la redazione del progetto di bilancio, nonché gli elementi informativi su eventuali contenziosi in essere, dovranno essere trasmessi **unicamente per interoperabilità**, **sia in formato editabile (Word, Excel) che in formato pdf**, accompagnati dalla lettera di trasmissione in formato PDF, e dovranno pervenire all'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile – Servizio 1, **utilizzando esclusivamente i modelli appositamente predisposti** (all. 1, 2 e 3) **entro e non oltre il termine del 12 ottobre 2026. Si richiama l'attenzione sulla necessità di redigere in forma sintetica ed esauriente gli allegati modelli, seguendone puntualmente lo schema e fornendo tutte le informazioni in esse indicate.**

13. Compiti dell'Ufficio bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile

L'Ufficio bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile, sulla base delle proposte pervenute, predisporrà, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024, il progetto di bilancio, corredato della nota integrativa, da trasmettere al Segretario generale per la convocazione della Conferenza dei Capi Dipartimento per una valutazione collegiale della programmazione che sarà adottata.

Roma, 15 SET. 2026

IL SEGRETARIO GENERALE